

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - GRANATA ENRICO

Seduta del 12/11/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 9.6.2011, con altro intermediario, poi divenuto l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 20.640,00, da rimborsare in n. 96 rate di € 215,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30.6.2015, dopo aver pagato la rata n. 48. Come risulta dal conteggio estintivo, l'intermediario convenuto riconosceva a parte ricorrente l'importo di € 334,94, a titolo di "abbuoni e rimborsi".
3. Con ricorso presentato in data 6.5.2020, preceduto da reclamo del 23.1.2020, parte ricorrente, con l'assistenza di una società di consulenza, contestava il conteggio estintivo chiedendo il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma di € 1.140,12, di cui € 1.042,00 a titolo di rimborso *pro quota* della commissioni per la rete distributiva, € 232,14 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative "vita" e € 200,93 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative "impiego", il tutto già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18.
5. Con le controdeduzioni parte resistente evidenzia che il contratto di finanziamento consente di individuare *ex ante* gli oneri da rimborsare, in quanto non goduti, in caso di estinzione anticipata, e che il Piano annuale di rimborso allegato al contratto, di cui è parte integrante, individua gli importi da restituire con riferimento alla scadenza delle rate del

piano di ammortamento. Aggiunge che la quota massima dell'importo da rimborsare a fronte delle commissioni rete distributiva, in quanto a fronte di attività *recurring* e quindi non maturata, è pari al 60% delle stesse. Precisa che, per un disallineamento dovuto a un mero errore di stampa, l'importo delle commissioni da rimborsare è quello corrispondente alla rata successiva a quella in cui è intervenuta l'estinzione anticipata. Richiama, a sostegno della legittimità del criterio di restituzione indicato in contratto, la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003 dell'11.11.2016 e, più di recente, la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17.12.2019.

6. Ritiene infondato invocare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18. Richiama la comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019 la quale, nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso in caso di estinzione anticipata, fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere e non a quelli estinti. Osserva inoltre che: i) la decisione della Corte di giustizia attiene alla Direttiva 2008/48/CE e non alla normativa italiana che l'ha recepita; ii) l'interpretazione offerta dalla Corte non può essere trasposta *tout court* nella normativa italiana, la quale è del tutto chiara nell'escludere l'obbligo di restituzione dei costi *up front*; iii) la norma comunitaria così interpretata non può avere efficacia diretta nei rapporti fra privati; iv) eventuali contestazioni in ordine al mancato rispetto della normativa europea dovrebbero essere indirizzate al governo nazionale; v) la decisione della Corte di giustizia è motivata dalla necessità di evitare il rischio che gli intermediari possano determinare a loro piacimento quali siano i costi *up front* e il relativo importo, rischio che non sussiste nel contesto italiano; vi) la decisione non risulta applicabile alla luce della Direttiva 2008/48/CE, che riconosce il diritto dei governi nazionali di esser posti (in via preventiva) in condizione di valutare temperamenti del diritto di indennizzo al fine di tutelare gli interessi del mutuante, possibilità che sarebbe pregiudicata dall'automatica trasposizione della decisione della Corte. Tale trasposizione violerebbe i principi di proporzionalità e non discriminazione nonché, più in generale, il principio di certezza del diritto. Aggiunge di non condividere le conclusioni espresse dal Collegio di coordinamento nella decisione 26525/2019, da cui in ogni caso ricava che il criterio da applicare per il rimborso dei costi *up-front* deve essere quello della c.d. curva degli interessi e non quello *pro rata temporis* invocato dal ricorrente.

7. Quanto agli oneri assicurativi, evidenzia che le modalità di restituzione sono oggetto di regolamentazione fra le parti e che l'importo da restituire a fronte di tali oneri è indicato nel "Piano annuale" con riferimento alla scadenza delle rate del piano di ammortamento. Evidenzia che le compagnie di assicurazione hanno provveduto, nell'ottobre 2015, al rimborso di complessivi € 274,20 (di cui € 159,48 per assicurazione "vita" e € 114,72 per assicurazione "impiego") tramite assegni circolari inviati all'allora procuratore di parte ricorrente. Precisa che l'importo corrisposto è superiore a quanto dovuto secondo il "Piano Annuale".

8. Chiede che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi

compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Ciò premesso, si rileva che parte ricorrente chiede la restituzione *pro quota*, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni rete distributiva e degli oneri assicurativi.

12. Quanto alla domanda di restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni rete distributiva, l'intermediario resistente fa rinvio al Piano di rimborso allegato al contratto e sottoscritto da parte ricorrente, ove si prevede che tali commissioni sono di natura *recurring* per una quota pari al 60% delle stesse, restituibile, secondo quanto indicato nel detto piano, per l'importo corrispondente alla rata successiva a quella di estinzione anticipata. Il restante 40%, di natura *up front*, va restituito secondo il criterio del costo ammortizzato ("curva degli interessi").

13. Gli oneri assicurativi sono restituibili, secondo quanto previsto nel "Piano annuale", per l'importo corrispondente alla rata di estinzione anticipata, tenuto conto dell'avvenuto rimborso da parte delle compagnie assicurative del complessivo importo di € 274,20, di cui l'intermediario resistente ha fornito evidenza.

14. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e spese assicurative, è pari a € 223,62, come risulta dalla seguente tabella:

###								
durata del finanziamento ▶		96						
rate scadute ▶		48						
rate residue		48						
TAN ▶		5,43%						
		% restituzioni in proporzione lineare 50,00% in proporzione alla quota 27,05%						
n/c		restituzioni						
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro	
	COMM. RETE 60%	€ 1.250,40	€ 625,20	€ 338,18	€ 334,94	€ 334,94	€ 0,00	
	COMM. RETE 40% (up front)	€ 833,60	€ 416,80	€ 225,45			€ 225,45	
	PREMIO VITA+IMPIEGO	€ 866,12	€ 433,06	€ 234,25	€ 272,37	€ 274,20	-€ 1,83	
tot rimborsi ancora dovuti							€ 223,62	
interessi legali							si	

15. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 223,62 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA